



Com.It.Es Tunisia

Com.It.Es. Tunisia

COMITATO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

REGOLAMENTO INTERNO AGGIORNATO ALLA SEDUTA DEL GIORNO 11 Febbraio 2022

Generalità, Funzioni e Scopo dei Com.It.Es.

I **Com.It.Es.** – Comitati degli Italiani all'Estero – sono **Organismi di Rappresentanza degli italiani all'estero** disciplinati dalla Legge 23 ottobre 2003, n. 286 e regolamentati dal DPR 29 dicembre 2003, n. 395.

Il **Com.It.Es.** è eletto dagli italiani residenti all'estero in ciascuna Circostrizione consolare in cui risiedono almeno tremila connazionali iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero). Il Com.It.Es. è composto da:

- 12 membri nelle Circostrizioni Consolari in cui risiedono fino a 100.000 iscritti.
- 18 membri qualora il numero dei connazionali residenti sia maggiore.

Il **Com.It.Es. Tunisia** rientra nella prima fattispecie, di cui di seguito se ne specifica la composizione e le funzioni.

Art. 1 – Compiti e Funzioni del Comitato Legge 23 Ottobre 2003, n° 286

1. Il Comitato è organo di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.
2. La rappresentanza diplomatico – consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.
3. La rappresentanza diplomatico – consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.
4. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per la realizzazione di tali iniziative.
5. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'Autorità Consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle Regioni, dalle Province Autonome e dagli altri Enti territoriali italiani, nonché da altre Istituzioni e organismi.



Com.It.Es Tunisia

6. L'Autorità Consolare e il Comitato indicano riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.
7. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:
 - a) coopera con l'Autorità Consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;
 - b) collabora con l'Autorità Consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;
 - c) segnala all'Autorità Consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'Autorità Consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;
 - d) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo;
 - e) esprime pareri sulle iniziative che l'Autorità Consolare intende intraprendere nelle materie di cui al comma 4;
 - f) formula proposte all'autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 4, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;
 - g) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle Regioni ed alle Province Autonome;
 - h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione.L'Autorità Consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.

Art. 2 – Composizione e Durata in carica

Il Com.It.Es. Tunisia è composto da 12 membri la cui elezione, funzione e durata in carica sono stabiliti dalla già citata Legge 286 del 27.10.2003.

I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.

I membri in carica, aggiornati alla data del 10/12/2021:



Com.It.Es Tunisia

Esecutivo

1. Presidente
2. Vice Presidente
3. Tesoriere
4. Consigliere
5. Segretaria

Comitato

6. Consigliere
7. Consigliere
8. Consigliere
9. Consigliere
10. Consigliere
11. Consigliere
12. Consigliere

Organi del Comites:

- Comitato
- Presidente
- Vice Presidente
- Esecutivo
- Segretario
- Tesoriere
- Commissioni di lavoro
- Revisori dei conti

Art. 3 – Decadenza dei membri

La mancanza “ingiustificata” per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. I membri deceduti, dimissionari o decaduti, sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono.

Art. 4 – Riunioni del Comitato

1. Il Comitato viene convocato tramite convocazione scritta inviata per posta elettronica dal Presidente evidenziando l'ordine del giorno.
2. Il Comitato assicura la pubblicità delle sedute trasmettendo i relativi verbali all'Autorità Consolare, che li espone nei propri locali accessibili al pubblico, art. 31 comma 1, DPR n° 395 del 29 Dicembre 2003.
3. Le sedute possono essere trasmesse in diretta attraverso la pagina Facebook del Com.It.Es. Tunisia.
4. L'o.d.g. delle sessioni plenarie del Comitato é fissato dall'Esecutivo, che tiene conto delle richieste trasmesse dai Consiglieri, almeno 10 giorni prima della seduta.
5. La documentazione relativa ai punti iscritti all'ordine del giorno é inviata almeno 7 giorni prima della seduta.



Com.It.Es Tunisia

6. L'assenza alla seduta va comunicata tramite mail o eccezionalmente via telefono. Sono considerate ingiustificate le assenze non comunicate in anticipo.
7. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, in sua assenza sarà compito del Vice Presidente, in caso di assenza di quest'ultimo la presidenza passerà a carico del membro più anziano di età dell'Esecutivo.
8. Gli argomenti all'ordine del giorno saranno esposti dal Presidente.
9. Salvo quanto disposto altrimenti dalla legge, le votazioni avvengono per alzata di mano; l'appello nominale o lo scrutinio segreto possono essere richiesti da almeno un terzo dei Consiglieri presenti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe. Sono ammesse in ogni caso dichiarazioni di voto, che dovranno essere presentate anche per iscritto e allegate al verbale della riunione. Non è concessa la parola durante la votazione se non per richiamo al regolamento.
10. Il Presidente può invitare consulenti esterni o tecnici esterni per le commissioni a partecipare ed a prendere parola su determinati argomenti, previa approvazione del Comitato a maggioranza assoluta. In ogni caso gli ospiti hanno il solo diritto di relazionare ed a rispondere a precise domande, non possono partecipare al voto deliberatorio. Le spese di partecipazione qualora superino gli € 200 (viaggi, soggiorni ed onorari) dovranno essere preventivamente approvate dall'Esecutivo.
 - a) Tutte le riunioni sono verbalizzate dal Segretario/a. Nel caso di presentazioni di mozioni, da parte di Consiglieri è richiesta la formulazione scritta.
 - b) Tutte le delibere del Comitato devono essere riportate nell'albo delibere del Comites.
 - c) Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno.

Art. 5 – PARTECIPAZIONE TELEMATICA ALLE SEDUTE

Per garantire un'efficace partecipazione di tutti i Consiglieri, si ritiene lecita la partecipazione alle sedute in video-conferenza, al pari della presenza fisica, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. Il Com.It.Es. Tunisia decide di regolare la partecipazione in video-conferenza sulla base dei seguenti criteri:

- comunicazione scritta e motivata al Segretario da parte di ogni Consigliere nel momento in cui sia impossibilitato a partecipare fisicamente alla seduta;
- il collegamento deve permettere al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- gli intervenuti si assumono la responsabilità in caso di impedimenti tecnici; tuttavia, tenendo conto degli eventi che possono verificarsi (es. black-out, cattiva percezione delle immagini o dei suoni), occorre che vengano adottati comportamenti e modalità tali da salvaguardare il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei Consiglieri.

Art. 6 – Poteri e Funzioni del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato.

Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, oppure il Capo dell'ufficio Consolare.



Com.It.Es Tunisia

Art. 7 - Esecutivo

L'Esecutivo, composto da un numero non superiore ad 1/4 dei membri del Comitato, è formato dai membri a tal uopo eletti a maggioranza semplice secondo i dettami della legge, più il Presidente. Il Segretario presenzia le sedute in qualità di verbalista, senza diritto di voto. L'Esecutivo è convocato con una scadenza minima di due mesi, convocato con lettera del Presidente almeno otto giorni prima della riunione, ed in casi urgenti anche verbalmente in termini di tempi più ristretti. La sua convocazione è possibile anche su richiesta di almeno due dei suoi membri. In tal caso la richiesta scritta deve essere indirizzata al Presidente.

Compito dell'Esecutivo è quello di affiancare il Presidente nello:

- a. Stabilire l'ordine del giorno delle sedute del Comitato;
- b. Elaborare i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
- c. Esaminare i problemi relativi all'attività del Com.It.Es. ed elaborarne le soluzioni;
- d. Proporre le Commissioni di lavoro e il loro Presidente;
- e. Prendere sotto la propria responsabilità delle deliberazioni che, altrimenti, spetterebbero al Comitato, quando la necessità e l'urgenza siano tali da non permetterne la convocazione.
- f. Le riunioni dell'Esecutivo sono valide se è presente la metà più uno dei membri.

Art. 8 – Poteri e Funzioni dell'Esecutivo

L'Esecutivo, eletto dal Com.It.Es. nel suo interno, è composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti.

Il presidente del Comitato fa parte dell'Esecutivo e lo presiede.

L'Esecutivo prepara le sessioni del Comitato ed opera secondo le sue direttive tra una sessione e l'altra. Fa fronte a situazioni di emergenza che potrebbero sorgere tra una sessione e la seguente. Informa la collettività italiana sulle delibere del Comitato, attraverso i mezzi di cui dispone. Collabora con le Commissioni di lavoro e interviene in ausilio delle stesse nell'espletamento di pratiche correnti.

Art. 9 - Il Vice Presidente

Eletto a maggioranza semplice tra i membri dell'Esecutivo, rappresenta il Presidente per impedimento di quest'ultimo.

Art. 10 - Il Segretario

Il Segretario del Com.It.Es., che svolge anche le funzioni di Segretario dell'Esecutivo, anche senza esserne membro viene nominato, a norma dell'art. 5, secondo comma della Legge n°286 del 23 Ottobre 2003 e dell'art. 29 della DPR n°395 del 29 Dicembre 2003. Egli provvede alla conservazione degli atti del Comitato, dell'Esecutivo ed alla stesura dei verbali che firmati dal Presidente e da lui controfirmati vengono trasmessi all'Ufficio consolare, art. 30 comma 2 DPR n°395 del 29 Dicembre 2003.

Art. 11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere deve agire nel rispetto delle direttive dell'Assemblea; viene eletto all'interno dell'Esecutivo, di cui fa parte. Egli provvede a tutte le operazioni contabili-amministrative e ne conserva gli atti. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, e li presenta all'Esecutivo.

Art. 12 – Le Commissioni di Lavoro

Compito delle Commissioni è lo studio di problemi specifici, rielaborazione di proposte e l'eventuale realizzazione di progetti per conto del Comitato.



Com.It.Es Tunisia

Il Com.It.Es. può istituire Commissioni di lavoro, di cui possono essere chiamati a far parte esperti esterni. Esse sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il Capo dell'ufficio Consolare o un suo rappresentante. I progetti delle Commissioni di lavoro saranno sottoposti all'approvazione del Comitato. La realizzazione dei progetti compete esclusivamente alle Commissioni, il cui lavoro sarà seguito e verificato dall'Esecutivo. Quest'ultimo risponderà di eventuali disfunzioni e incompetenze di fronte al Comitato e, in questi casi, può revocare l'incarico alla Commissione.

Le proposte delle Commissioni devono essere approvate dal Comitato per diventare operanti.

Art. 13 - I Revisori dei Conti

- a. Il Consiglio elegge due Revisori dei conti, art. 3 comma 4 Legge n° 286 del 23 Ottobre 2003, il terzo, designato dal Consolato, art. 4 comma 2 DPR n°395 del 29 Dicembre 2003, che assume la presidenza del Collegio.
- b. Le candidature sono presentate dai membri del Comitato.
- c. Sono eletti i primi due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad una seconda votazione. Se la parità persiste, si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 14 – Revisione e Certificazione Contabile del Bilancio

Il Presidente del Comitato convoca, entro trenta giorni dalla fine della gestione annuale, i Revisori dei Conti per la verifica dei libri contabili e delle certificazioni del bilancio consultivo. I Revisori dei Conti devono consegnare al Com.It.Es., entro sette giorni dalla data di revisione, un verbale, avente validità di certificato, sullo stato di contabilità della cassa, sulla regolarità delle operazioni amministrative e sulla esattezza e corrispondenza dei calcoli riportati nel bilancio consuntivo. Il verbale dei Revisori dei conti deve essere consegnato ai membri del Com.It.Es. in tempo utile per la presentazione del bilancio nei termini di legge. Il Presidente del Com.It.Es. deve presentare il bilancio consuntivo, controfirmato nella scheda sintetica dal Collegio dei Revisori dei Conti e accompagnato dal verbale di approvazione del Com.It.Es., dal verbale dei Revisori dei Conti, firmato dagli stessi, all'Autorità Consolare locale.

ART. 15 – Validità delle Riunioni e deliberazioni

Salvo quanto diversamente previsto dalla Legge n°286 del 23 Ottobre 2003, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

ART. 16 – Verbali delle Riunioni

I verbali sono redatti dal Segretario del Com.It.Es., approvati nel corso della seduta stessa o al più tardi nella seduta successiva. Essi descrivono in modo sintetico le proposte presentate. I verbali delle riunioni e gli altri atti di cui al comma 1 art.30 DPR n° 395 del 29 Dicembre 2003, sono tenuti a disposizione del Capo dell'ufficio Consolare o di un suo rappresentante appositamente delegato. Copia del verbale della seduta, firmata dal Presidente e controfirmata dal Segretario, viene trasmessa al Capo dell'ufficio Consolare, art.30 comma 2 e 3 DPR n°395 del 29 Dicembre 2003. e le decisioni adottate.



Com.It.Es Tunisia

ART. 17 – Rimborsi Spese per Missioni

Qualora i membri del Comitato siano chiamati fuori sede a rappresentare il Com.It.Es. in riunioni dove è richiesta la loro presenza, esclusivamente le spese di viaggio, vitto e alloggio, saranno rimborsate nella seguente misura:

- Per la spesa del viaggio è rimborsato il costo del biglietto ferroviario/aereo in seconda classe. Previa autorizzazione dell'Esecutivo, nel caso in cui si debba viaggiare in auto, le spese sono rimborsate nella misura di 0,35 Dinari Tunisini al Km.
- Le spese per il vitto sono rimborsate fino a concorrenza di 30 Dinari tunisini per ognuno dei due pasti principali. La cena è rimborsata solo se il rientro in sede avviene dopo le ore 20.00.
- In caso di pernottamento sono rimborsate le spese di alloggio in hotel di categoria tre stelle.
- Tutte le spese dovranno essere giustificate con titolo di trasporto, fatture o scontrini.

ART. 18 – Discrezione

I membri del Comitato sono tenuti ad osservare riservatezza sugli argomenti nell'ambito delle riunioni del Com.It.Es.